

## SEZIONE A ( ex modello 7A )

Ai sensi delle disposizioni del d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nello esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, consegnano al contraente copia del documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;
- c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
- d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
- e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
  1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
  2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
  3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

**AVVERTENZA:**

*Ai sensi della normativa vigente, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.*

**SEZIONE B ( ex modello 7B )**

**PARTE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il cliente e sul broker che intermedia**

**Addetto/Responsabile del Collaboratore del Broker**

Nome e Cognome: \_\_\_\_\_ Qualifica: **Addetto del Collaboratore**  
Numero iscrizione al registro: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_ Sezione: **E**

**Il soggetto di cui sopra opera per conto del seguente Collaboratore del Broker**

Ragione sociale: \_\_\_\_\_ Qualifica: **Collaboratore del Broker**  
Sede Legale: \_\_\_\_\_ Telefono: \_\_\_\_\_  
Numero iscrizione al registro: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_ Sezione: **E**

**Dati del Broker che intermedia il contratto**

Ragione Sociale: **ISIDE BROKER INSURANCE S.R.L.**  
Sede Legale: **Via Asiago, 27 – 22063 Cantù (CO)**  
Sede Operativa: **Via Cosimo del Fante, 16 – 20025 Legnano (MI)**  
Posta elettronica: **[isidebroker@legalmail.it](mailto:isidebroker@legalmail.it)** Sito Internet: **[www.isidebroker.com](http://www.isidebroker.com)**  
Telefono: **0331.926042** Fax: **0331.926045**  
Numero iscrizione al registro: **B000401343** Data: **12/12/2011** Sezione: **B**

**Gli estremi identificativi e di iscrizione degli intermediari possono essere controllati visionando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS: [www.ivass.it](http://www.ivass.it)**

**Denominazione sociale dell'impresa di cui sono offerti i prodotti**

Denominazione: \_\_\_\_\_

**Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta**

Denominazione: **IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni**  
Indirizzo: **Via Del Quirinale, 21 - 00187 ROMA**

**PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi**

**2.1 Informazioni generali**

- a) ISIDE BROKER INSURANCE S.R.L. e le persone riportate nella parte I, NON detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione;
- b) Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto in ISIDE BROKER INSURANCE S.R.L.;

- c) ISIDE BROKER INSURANCE S.R.L. propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione fermo restando l'obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni. Il cliente ha quindi diritto di richiedere alla ISIDE BROKER INSURANCE S.R.L. la denominazione delle imprese di assicurazione e degli altri intermediari con le quali quest'ultima ha o potrebbe avere rapporti d'affari.

### PARTE III - Informazioni sulle forme di tutela del contraente

#### 3.1 Informazioni generali

- a) Ai sensi dell'articolo 117 del d.lgs. 7 settembre 2005, n 209, i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti od ai pagamenti dovuti dalla imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.
- b) L'attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- c) Il Contraente e l'Assicurato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto ad Iside Broker Insurance s.r.l. Il Contraente qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte di Iside Broker Insurance s.r.l. entro il termine massimo di quarantacinque giorni può proporre reclamo all'IVASS, servizio tutela degli Utenti, Via Del Quirinale n. 21 - 00187 Roma.
- d) La facoltà per il contraente, l'assicurato, il beneficiario, l'assicurato, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti della funzione aziendale competente, ove prevista, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma (fax: 06 42133206, pec: ivass@pec.ivass.it, Info su: www.ivass.it), allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario o dall'impresa preponente. L'informativa è integrata con la procedura per la presentazione dei reclami in caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L.221/2012.
- e) Il contraente e l'assicurato hanno la facoltà di rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma (telefono 06/857961, fax: 06/8418231, email: consap@pec.consap.it) per chiedere, laddove ne esistano i presupposti ed il diritto di farlo, il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto.

#### 3.2 Informazioni sull'incasso dei premi del contratto proposto

[ ] L'intermediario specifica che il contratto di assicurazione proposto è stato quotato presso la Impresa di assicurazione la quale  **HA CONCESSO**  **NON HA CONCESSO** all'intermediario ed ai suoi collaboratori autorizzazione all'incasso dei premi per suo conto ai sensi degli artt. 118 c.a.p. e 55 Reg. Isvap. La autorizzazione concessa dalla Impresa di assicurazione delegataria ha effetto anche per le eventuali Imprese di assicurazione coassicuratrici.

ovvero

[ ] L'intermediario specifica che il contratto di assicurazione proposto è stato quotato presso la Agenzia \_\_\_\_\_ la quale  **HA OTTENUTO**  **NON HA OTTENUTO** dalla propria Impresa di assicurazione mandante \_\_\_\_\_ ratifica del rapporto con il broker e con i suoi collaboratori ed autorizzazione all'incasso dei premi per suo conto ai sensi degli artt. 118 c.a.p. e 55 Reg. Isvap. La autorizzazione concessa dalla Impresa di assicurazione delegataria ha effetto anche per le eventuali Imprese di assicurazione coassicuratrici.

Nel caso il broker e/o suoi collaboratori, abbiano ricevuto autorizzazione, ai sensi dell'art. 118 c.a.p. e 55 Reg. ISVAP, all'incasso dei premi per conto della Impresa di assicurazione o dell'Agenzia, il pagamento del premio eseguito al broker od ai suoi collaboratori, si considera effettuato direttamente all'Impresa.

In assenza della suddetta autorizzazione, il pagamento del premio eseguito al broker non ha immediato effetto liberatorio e la decorrenza della copertura è subordinata alla attuazione degli accordi esistenti con la Impresa di assicurazione o la Agenzia. In tal caso l'intermediario è obbligato a fornire al cliente informazioni sulla effettiva decorrenza della copertura.

**3.3 Collaborazione con altro Broker (da inserire ove necessario)**

*Iside Broker Insurance s.r.l.* informa il Cliente che l'intermediazione di questo contratto è effettuata in collaborazione con il broker che segue:

Ragione Sociale: \_\_\_\_\_ Iscrizione RUI: \_\_\_\_\_ Data Iscrizione: \_\_\_\_\_

*In questo caso il pagamento del premio non ha effetto liberatorio, ai sensi dell'art. 118 c.a.p. e 55 Reg. Isvap. La copertura è pertanto subordinata all'assolvimento degli obblighi assunti dal broker nei confronti del collega che ha il rapporto con gli assicuratori, purché quest'ultimo abbia ricevuto autorizzazione all'incasso dei premi ai sensi degli artt. 118 c.a.p. e 55 Reg. Isvap.*

\_\_\_\_\_  
Luogo

\_\_\_\_\_  
Data

L' Intermediario

**ISIDE BROKER INSURANCE s.r.l.**  
L'Amministratore Unico  
Christian Pirulli

